

IN BREVE n. 052-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



Auguri carissimi di
Buon Anno
Marco Perelli Ercolini

BILANCIO INPS - QUALCHE NUMERO REALE da “le Lotte dei Pensionati”

- ✓ Spesa pensionistica e assistenziale complessiva INPS 311 mld
- ✓ Spesa pensionistica pura 211 mld
- ✓ Spesa assistenziale 100 mld
- ✓ Contributi previdenziali incassati 190 mld
- ✓ Teorico deficit pensionistico 20, 7 mld
- ✓ Ritenute IRPEF sulle pensioni comprese addizionali 45 mld
- ✓ Spesa pensionistica effettiva 165 mld
- ✓ Attivo pensionistico 25 mld
- ✓ Rapporto spesa previdenziale e Pil 12 %

LA VITA SI ALLUNGA ... LA SALUTE SI ACCORCIA

VII Congresso Nazionale di medicina Democratica – Firenze 19/21 novembre 2015:

Allungamento medio della vita, favorito dalla quasi scomparsa della mortalità infantile, ma nel contempo dal 2008 in poi per la popolazione sopra i 65 anni una salute sempre più corta, anzi dimezzata rispetto agli anni '80. Cause? Sono varie: dallo sfruttamento sempre più intenso del lavoro che riduce il numero dei chetosteroidi, agli inquinanti sempre più aggressivi e alle prevenzioni che tra le lunghe liste di attesa e i costi personali hanno diminuito la conoscenza e l'effetto tempestivo delle cure di tante malattie.

NUOVE DISPOSIZIONI PER I MALATI – 208 ESAMI UNA VOLTA OGNI 5 ANNI di Domenico Di Dio da Paolo – le Lotte dei Pensionati

I politici ce lo ripetono tutti i giorni, l'Italia è ripartita con il treno della speranza, peccato, però, che non è stata sfruttata appieno la prestazione della locomotiva. Purtroppo alcuni vagoni non sono stati agganciati, quelli del meridione e, come sempre, ci lasciano nei guai. Altro guaio è che il treno si sta spostando a velocità molto ridotta. Tra i componenti dei partiti c'è chi vuoi frenare e chi vuoi accelerare, e si finisce per creare un'andatura, diciamo, a corrente alternata.

In ogni modo il convoglio si sta muovendo, ma, come sempre, ci hanno dimenticato. Pazienza, ci rimane la speranza, ma soprattutto, e non solo per i meridionali, ci dobbiamo mettere a dieta perché il capolavoro, più furbo di quello che sembra, anzi è diabolico, è la riduzione degli accertamenti medici e, se ce la faranno, l'esame del colesterolo HDL e LDL viene consentito e rimborsato dal Servizio Sanitario ogni 5 anni, che per le persone anziane equivale a una condanna a morte senza processo.

Il colesterolo si sa ce l'abbiamo nel sangue e pure nel DNA. Questa trovata è scaturita nelle menti eccelse dei politici; allora mi domando: perché tanto rigore per accedere alla facoltà di medicina con test difficili e poi 6 anni di studio, e poi la specializzazione con altri anni, quando basta a un politico eletto in Parlamento a decidere sulla salute dei cittadini?

Andiamo! Come si fa a sapere se sei ammalato se non si fanno gli accertamenti. Ma finiamola, c'è veramente da ridere, e il guaio è che sono convinti di quello che fanno. Come sempre il problema sono i pensionati e con questa trovata ci sarà un dimezzamento delle persone anziane perché, si sa, senza accertamenti il rischio di mettere i piedi a paletta aumenta vorticosamente, così pagheranno meno pensioni che a sentir loro sono la causa dei guai del paese, tanto che ogni governo ha riformato le pensioni naturalmente in peggio.

Noi che abbiamo lavorato e contribuito alla rinascita dopo l'infausta guerra ora siamo di peso. Hanno ridotto le pensioni ma non basta, perché altre diavolerie sono all'orizzonte e si abatteranno sulle pensioni e, come sempre, su quelle a scarso reddito, mentre quelle stratosferiche, quelli sì, vanno bene così.

Dai, la grande trovata del blocco delle pensioni è risultata incostituzionale, ma quanto a restituire il maltolto ... restituirlo? Scherziamo! Gli aventi diritto avranno sì il rimborso ma le briciole delle somme trattenute illegalmente. Aspetta e spera che l'ora delle miglierie arriverà, ma intanto logoriamo il cervello di come fare per curarci il colesterolo! Mi domando: ma da chi siamo governati?



NOTIFICA CARTELLE

L'agente della riscossione non è abilitato alla notifica diretta delle cartelle di pagamento a mezzo posta: gli unici abilitati che possono notificare la cartella con raccomandata a/r sono gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori, messi comunali.

Lo sostiene la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna con la sentenza 2005/8/2015 depositata il 12 ottobre 2015: l'articolo 26 comma 1 del Dpr 602/73 è stato in seguito cassato dall'articolo 12 del DLgs 46/1999.

In senso contrario rispetto alla decisione della Ctr le sentenze 6395/2014, 21558/2015 e 23182/2015 della Cassazione e la sentenza 2570/2015 del Consiglio di Stato.

Consegna mediante raccomandata rr

DM 9 aprile 2001 articoli 32-39

Art. 32. - Invii a firma

Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario e' impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna e' fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.

In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49. Per i telegrammi ed altri servizi analoghi, l'attestazione dell'avvenuta consegna puo' essere fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.

Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per il recapito degli invii semplici.

Art. 33. - Invii con avviso di ricevimento

Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata, la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.

Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile.

Art. 34. - Esecuzione del recapito

Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato.

Il tentativo di consegna viene effettuato per non piu' di due volte.

Art. 35. - Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente

Gli invii di posta che recano un indirizzo inesistente, se ne e' impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitati quando risulta possibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficolta', altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.

Qualora il destinatario risulti trasferito, gli invii vengono inoltrati al nuovo indirizzo, se individuabile, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.

Gli invii restituiti al mittente perche' non e' stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente.

Art. 36. - Difficolta' di recapito

Quando sussistono difficolta' che comportano speciali aggravii o pericoli per il portalettere, gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale di distribuzione, secondo le modalita' di cui all'art. 37.

Poste italiane puo' concordare con i destinatari la collocazione di cassette postali o altri ausili e modalita' che consentano la distribuzione degli invii senza particolari problemi, difficolta' o pericoli.

Art. 37. - Distribuzione nell'ufficio postale

Gli invii di posta che non e' possibile recapitare all'indirizzo indicato, possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a cio' abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente, entro i termini di giacenza indicati all'art. 49.

In particolare, la consegna avviene presso l'ufficio postale di distribuzione se:

- a) il valore dichiarato dell'invio o l'importo di cui e' gravato superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato;
- b) sussistono rilevanti difficolta' per il recapito;
- c) la cassetta domiciliare manca, non e' idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 46;
- d) l'invio presenta segni visibili di manomissione.

In tutti i predetti casi il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale ove puo' effettuare il ritiro. La consegna puo' avvenire presso l'ufficio postale di distribuzione, anche in base ad accordi contrattuali con i destinatari.

Art. 38. - Rifiuto dell'invio

Salvo quanto previsto dall'art. 18, l'invio rifiutato dal destinatario e' restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione dell'operatore postale quale incaricato di pubblico servizio, con l'avvertenza che, ove la restituzione non risulti possibile, l'invio sara' distrutto.

Per la restituzione al mittente i provvedimenti tariffari o gli accordi contrattuali possono prevedere il

pagamento di un corrispettivo.

Art. 39. - Nuclei familiari

Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e' servizio di portierato, il portiere.

2016 - CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI INPS

L'Inps, con il messaggio n. 7508 del 18 dicembre 2015, comunica il calendario per il pagamento delle pensioni relative all'anno 2016.

A partire dalla mensilità di giugno 2015, il pagamento viene fissato al primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento deve essere effettuato il secondo giorno bancabile. In base al calendario dei giorni bancabili del mese di gennaio 2016, il secondo giorno bancabile cade in giorni diversi per Poste Italiane e per gli Istituti di credito. La data di pagamento della mensilità di pensione di gennaio 2016 viene, conseguentemente, fissata al 4 gennaio per i pagamenti localizzati presso Poste Italiane e al 5 gennaio 2016 per i pagamenti localizzati presso gli Istituti di credito.

CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI ANNO 2016

GENNAIO

04 LUNEDI' 2° giorno bancabile per POSTE ITALIANE

05 MARTEDI' 2° giorno bancabile per ISTITUTI DI CREDITO

FEBBRAIO

01 LUNEDI' 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

MARZO

01 MARTEDI' 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

APRILE

01 VENERDI' 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

MAGGIO

02 LUNEDI' 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

GIUGNO

01 MERCOLEDI' 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

LUGLIO

01 VENERDI' 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

AGOSTO

01 LUNEDI' 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

SETTEMBRE

01 GIOVEDI' 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

OTTOBRE

01 SABATO 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE

03 LUNEDI' 1° giorno bancabile per ISTITUTI DI CREDITO

NOVEMBRE

02 MERCOLEDI' 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

DICEMBRE

01 GIOVEDI' 1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

IN ALLEGATO A PARTE – INPS Messaggio n. 7508 del 18.12.2015 (documento 240)

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2015.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109 (in G.U. 20/07/2015, n. 166).

Art. 6 - Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 302 è sostituito dal seguente:

"302. A decorrere dal 1° giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.".

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA LOCAZIONE e REGISTRAZIONE

Domanda

Un contratto di locazione "4 + 4", regolarmente registrato all'inizio della locazione, deve essere nuovamente registrato al momento alla scadenza dei primi quattro anni?

Risponde G.Mingione

Qualora, al termine del primo quadriennio, si decida di prorogare un contratto di locazione, prolungandone la durata per un periodo ulteriore, è necessario comunicare obbligatoriamente tale circostanza all'Agenzia delle Entrate. Come per la prima registrazione, è possibile corrispondere la relativa imposta, se dovuta, per una singola annualità o per l'intero periodo di durata della proroga. L'imposta deve essere versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga).

PSA E SCREENING PROSTATICO

Si legge su DoctorNews:

Per oltre un ventennio l'antigene prostatico specifico (Psa) è stato usato nello screening del cancro alla prostata, ma in tempi recenti alcune linee guida ne hanno chiesto l'abbandono a causa delle troppe biopsie inutili. Ma un nuovo studio dell'Università di Ottawa sui Mayo Clinic Proceedings, primo autore Luke Lavallée, mostra che basta la semplice ripetizione del Psa in caso di anormalità per ridurre in modo drastico il numero di biopsie....

Che ne pensa il Ministro Lorenzin colle nuove restrizioni ?

Secondo la Canadian Cancer Society, circa 24.000 canadesi riceveranno diagnosi di cancro prostatico ogni anno, con un tasso di sopravvivenza a cinque anni del 96%. Un test del Psa costa circa 30 dollari, mentre una biopsia prostatica ne costa all'incirca 880.

«Fate voi i calcoli» conclude Lavallée.

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/psa-nello-screening-prostatico-porta-a-troppe-biopsie-per-ridurle-basta-ripeterlo-due-volte-/clinica/news--33064.html?xrtid=CPRVYVYCLVRCYRCTRSRPATST>

[http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196\(15\)00683-7/abstract](http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(15)00683-7/abstract)

Mayo Clinic Proceedings 2015. doi: 10.1016/j.mayocp.2015.07.030

AMBULATORIALI e RIMBORSI SPESE DI ACCESSO

Con la risoluzione n.106/E del 21 dicembre 2015 dell’Agenzia delle entrate si chiarisce che i rimborsi spese corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali per svolgere l’incarico presso ambulatori ubicati in Comune diverso da quello di residenza (ex art.46 Accordo Collettivo Nazionale) non sono assimilabili a quelli erogati dai datori di lavoro dipendenti in trasferta e pertanto sono imponibili ai fini fiscali.

**IN ALLEGATO A PARTE – AG. ENTRATE Risol. n. 106/E del 21.12.2015
(documento 241)**

ACCESSO ALLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

L’articolo 19 comma 10 della legge 448/2001 (Finanziarie 2002) prevede per i medici di medicina generale in possesso della rispettiva specialità la possibilità di adire alla medicina specialista ambulatoriale.

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all’incarico di medico di base.

tale possibilità viene ribadita nell’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale siglato nel luglio u.s.

i) il medico di medicina generale, il medico specialista pediatra di libera scelta e il medico dipendente del S.S.N. che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico.

PENSIONE - OPZIONE DONNA

Colla Legge di Stabilità 2016 viene prorogata la sperimentazione della cosiddetta opzione donna, consentendo l’accesso all’istituto (transitorio e sperimentale), che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo, a chi matura i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, correggendo la distorta interpretazione della legge 243/2004 che riconosceva tale possibilità solo se poteva trovarsi in pensione entro tale data che colle finestre faceva slittare il diritto di 12 mesi. Inoltre, si introduce un sistema di monitoraggio che, laddove dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni

di spesa, consente, con successivo provvedimento legislativo, l'utilizzo delle risorse residue per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della pre-sente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.